


REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI  
DALLA SOLA MADRE



COMUNE DI BALESTRATE

E' copia conforme all'originale  
Balestrate li 30 NOV 1993  
IL SEGRETARIO CAPO

ART. 1

La domanda di assistenza, corredata dai documenti sottoindicati, deve essere presentata entro i sessanta giorni dalla data di nascita del bambino illegittimo per cui si chiede l'assistenza. Se presentata posteriormente, la decorrenza del sussidio è stabilita dalla data di acquisizione al protocollo.

I documenti a corredo dell'istanza sono:

- a) certificato di nascita del bambino;
- b) certificato di residenza della madre;
- c) stato di famiglia della madre;
- d) certificato di stato libero o di vedovanza della madre;
- e) certificato medico attestante il buon allevamento del minore che va presentato mensilmente fino al sesto anno di età e successivamente trimestralmente.

Alle madri vedove l'assistenza può essere concessa solamente se il decesso del coniuge sia avvenuto almeno 300 giorni prima della nascita dell'illegittimo.

ART. 2

Il sussidio ha carattere alimentare per cui non può essere concesso o deve essere revocato se la madre, per qualsiasi motivo, non tiene presso di sé il minore. (Affidamento, ricovero presso istituti a carico di Enti, allevamento presso il padre naturale). Parimenti l'assistenza non è dovuta nel caso in cui risulti che il padre naturale o i nonni provvedano al mantenimento dell'illegittimo.

ART. 3

La revoca del sussidio, può avvenire inoltre nel caso che ai minori venga erogata assistenza continuativa da parte di altri Enti, pensione o indennità di accompagnamento.

ART. 4

Il sussidio, in fase di prima applicazione, è fissato in £. 150.000 mensili per il primo figlio, in £. 120.000 per il secondo e in £. 90.000 dal terzo in poi. Negli anni successivi il sussidio può essere adeguato al costo della vita con delibera di Giunta.

Alle madri riconosciute agalattiche o ipogalattiche con certificazione della U.S.L., viene concesso un ulteriore contributo per l'acquisto di latte fino al compimento del 10° mese dell'assistito. Una eventuale proroga può essere concessa soltanto su apposita certificazione della predetta U.S.L.

ART. 5

Le madri che contraggono matrimonio, in linea di massima perdono il titolo all'assistenza, salvo a dimostrare che il marito rifiuti gli alimenti alla prole illegittima prenatala alle nozze.

ART. 6

I ricoveri sono limitati ai casi in cui ricorra almeno uno dei seguenti estremi:

- 1) madre deceduta;
- 2) madre detenuta;
- 3) madre irreperibile;
- 4) madre al nono mese di gestazione;
- 5) madre priva di qualsiasi assistenza da parte di parenti o nello stato di abbandono totale;
- 6) gravi motivi sanitari relativi all'assistito, ovvero malattie contagiose della madre o di altro familiare convivente.

ART. 7

Il sussidio verrà corrisposto agli aventi diritto fino al compimento del 15° anno di età.